

BOZZA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

la **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lecco**, nella persona del Presidente di seguito denominata Camera di Commercio

il **Comune di Osnago** con sede legale in Osnago, Viale Rimembranze n.3 rappresentato dal Sindaco pro tempore Paolo Strina

- premesso che il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva attribuito alle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello sviluppo economico, aveva attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- considerato che l'art. 34 del Decreto legge 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone:
 - o *1. L'art. 20 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, in*

materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.

2. Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

- considerato che l'art. 34 al comma 3 afferma:

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- considerato che - ex art. 77 della Costituzione – le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio e ravvisando l'imprescindibile esigenza di assicurare medio tempore la continuità dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori;

- -vista la delibera della Giunta Camerale in data.....(oppure adottata per motivi di necessità ed urgenza la determinazione del Presidente);

- considerato che con D.M. 7.12.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stabiliti i criteri base per la determinazione delle tariffe che devono coprire i costi delle funzioni metriche esercitate dalle Camere e che con Delibera di Giunta camerale sono state approvate le nuove tariffe per i servizi dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Lecco

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1

Scopo della convenzione

Il Comune di Osnago e la Camera di commercio di Lecco intendono assicurare lo svolgimento delle funzioni metriche attribuite con il decreto

legge n.112/2008 e intendono altresì garantire la continuità delle attività considerate le difficoltà di organizzare i mezzi, le risorse umane, le competenze e le professionalità. In attesa della legge di conversione del decreto-legge concordano che le funzioni vengano svolte dalla Camera di commercio di Lecco su delega del Comune di Osnago.

Art.2

Oggetto della convenzione

Sottoscrivendo la presente convenzione il Comune di Osnago delega alla Camera di commercio di Lecco. Lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, al regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 nonché tutte le attività svolte dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Lecco alla data del 24 giugno 2008, ivi comprese le attività di delega delle verifiche ai fabbricanti e l'accreditamento dei laboratori per lo svolgimento delle verifiche. Le parti convengono che le attività predette verranno svolte secondo le modalità organizzative già in essere.

Art.3

Durata

La presente convenzione è efficace dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera di Commercio di Lecco e il Comune di Osnago e non oltre il 23 agosto 2008 o in data precedente qualora intervenga la legge di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

E' fatta salva a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre giorni lavorativi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4

Corrispettivo per i servizi

Il Comune stabilisce che le tariffe per i servizi delegati sono quelle approvate con delibera del della Camera di Commercio di Lecco e

sono dovute dall'utente metrico direttamente alla Camera di commercio quale corrispettivo.

Art. 5

Impegni del Comune aderente alla convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere e nessun introito per il Comune che la sottoscrive.

Il Comune di Osnago si impegna a collaborare con l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Lecco per l'attuazione del presente accordo.

Art. 6

Azioni di pubblicità

Le parti, nell'ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dar adeguata pubblicità al protocollo stesso e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.

Il Comune in particolare si impegna a pubblicare la presente Convenzione nell'albo pretorio per tutto il periodo della sua efficacia.

Art. 7

Tutela dei dati personali

La Camera di Commercio, nel dare attuazione al presente protocollo, è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, con la sottoscrizione del presente accordo, diviene responsabile del trattamento, nominando titolare il Dirigente responsabile dell'area Regolazione del mercato ed incaricati i dipendenti dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Lecco e si impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi che derivano dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

LA CAMERA DI COMMERCIO
DI LECCO

IL COMUNE
DI OSNAGO

DATA